

N. 2284

**DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PETTINATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1997**

—————

Riconoscimento della qualifica ai reggenti degli uffici  
dirigenziali presso i dipartimenti del Ministero delle finanze

—————

ONOREVOLI SENATORI. — In considerazione della imminente fase attuativa della riforma della amministrazione delle Finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, con la creazione, fra l'altro, degli uffici unici delle entrate e la conseguente ineludibile necessità di nomina dei vertici di tali strutture, si ritiene indifferibile affrontare il problema dei reggenti degli attuali uffici dirigenziali riconoscendo loro, in diritto, quelle funzioni che, di fatto, spesso da molti anni, tali funzionari esercitano a vantaggio dell'amministrazione finanziaria e dei cittadini tutti.

Le difficoltà, recenti e non, di svolgimento del concorso a 999 posti di primo dirigente bandito con decreto ministeriale del 19 gennaio 1993, nonchè esigenze obiettive di riconoscimento di professionalità maturate, di responsabilità assunte, di aspettative umanamente comprensibili rendono auspicabile l'approvazione, in tempi brevi, del presente disegno di legge che avrebbe, a tacer d'altro, il merito di segnare l'inizio di un nuovo modo di apprezzare l'attività svolta «sul campo» dagli uomini in assoluta controtendenza rispetto ad una prassi che, per periodi troppo lunghi, ha mostrato di privilegiare altri metodi di selezione.

Non si può sottacere, infine, degli effetti psicologici, in capo agli attuali reggenti, di un esito non positivo del concorso di cui

sopra che li esporrebbe a improvvise inversioni di rapporti gerarchici e a probabili e inutili disaffezioni nei confronti dell'amministrazione.

Pertanto, l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che i posti in organico della funzione dirigenziale del Ministero delle finanze, disponibili alla data del 31 dicembre 1996, siano assegnati mediante scrutinio per merito comparativo, al personale del ministero stesso, fatta esclusione per il personale dipendente dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento ed alla nona qualifica funzionale con una anzianità di servizio di almeno dieci anni, che abbiano svolto per almeno due anni, con merito funzioni di reggenza in uffici dirigenziali.

L'articolo 2 prevede che le stesse disposizioni contenute dall'articolo 1 possano valere per il personale appartenente alla qualifica ad esaurimento ed alla nona qualifica funzionale che, in presenza dei medesimi requisiti, maturi la reggenza di due anni, anche non continuativi, degli uffici dirigenziali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 4 detta, infine, le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell'amministrazione finanziaria, i posti in organico della funzione dirigenziale disponibili alla data del 31 dicembre 1996, sono assegnati mediante scrutinio per merito comparativo al personale del Ministero delle finanze, con esclusione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento ed alla nona qualifica funzionale, in possesso di una anzianità di servizio reso nell'amministrazione di almeno dieci anni, che abbia svolto, senza demerito e per un periodo non inferiore a due anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di reggenza in uffici dirigenziali.

### Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano altresì al personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alla qualifica ad esaurimento ed alla nona qualifica funzionale che, in presenza dei medesimi requisiti, maturi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la reggenza di due anni, anche non continuativi, di uffici dirigenziali.

### Art. 3.

1. I posti sono assegnati con decorrenza economica e giuridica dalla data di immissione nella funzione.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.